

**- UNIONE RUBICONE E MARE**  
Provincia di Forlì-Cesena-

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE RUBICONE E MARE DEI  
SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**

(art. 7, comma 3, legge regionale n. 21/2012 e successive modifiche, et art. 14, comma 27  
lettera a) decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010)

\*\*\*\*\*

Rep. n. 66

L'anno duemilaquattordici, Il giorno 30, del mese di dicembre nella Sede dell'Unione Rubicone e Mare, con la presente convenzione da valersi per ogni effetto di legge

**TRA**

- Il Comune di Borghi (FC) (codice fiscale: 00664610409), in persona del Sindaco sig. Piero Mussoni, nato a Cesena, il 05.10.1975, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Borghi, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 44, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Cesenatico (FC)(codice fiscale: 00220600407), in persona del Sindaco sig.:Roberto Buda, nato a Cesenatico (FC), il 06.05.1973, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Cesenatico, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 95, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Gambettola (FC) (codice fiscale: 00607230406), in persona del Sindaco sig. Roberto Sanulli, nato a Gambettola, il 28/07/1953, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gambettola, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 58, del 17/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Gatteo (FC) (codice fiscale: 81001970409), in persona del Sindaco Gianluca Vincenzi, nato a Savignano sul Rubicone (FC), il 14.03.1965, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gatteo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 51, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Longiano (FC) (codice fiscale: 81001810407) in persona del Sindaco sig. Ermes Battistini, nato a Cesena (FC), il 01.04.1959, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Longiano, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 61, del 25/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Roncofreddo (FC) (codice fiscale: 81006880405), in persona del Sindaco sig. Massimo Bulbi, nato a Roncofreddo, il 22.01.1962, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Roncofreddo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 65, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di S. Mauro Pascoli (FC) (codice fiscale: 81001550409), in persona del Sindaco sig.ra Luciana Garbuglia, nata a San Mauro Pascoli, il 27.01.1958, domiciliata per la sua carica presso il Comune di San Mauro Pascoli, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.74, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Savignano sul Rubicone (FC) (codice fiscale: 81000190405), in persona del Sindaco sig. Filippo Giovannini, nato a Savignano sul Rubicone, il 13.11.1973, domiciliato

per la sua carica presso il Comune di Savignano sul R., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 109, del 24/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Sogliano al Rubicone (FC) (codice fiscale: 81007720402) in persona del Sindaco sig. Quintino Sabattini, nato a Sogliano al Rubicone (FC), il 18.09.1955, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sogliano al Rubicone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 54, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

- L'Unione Rubicone e Mare (FC) (codice fiscale: 03584850402), in persona del Presidente sig. Gianluca Vincenzi, nato a Savignano sul Rubicone (FC), il 14.03.1965, domiciliato per la sua carica presso la sede amministrativa dell'Unione in Savignano sul Rubicone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare dell'Unione Rubicone e Mare n. 31, del 02/07/2014, esecutiva ai sensi di legge

### **PREMESSO CHE:**

- con atto costitutivo sottoscritto in data 19.03.2005 i Sindaci dei Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, a seguito di conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli Comunali, hanno costituito l'Unione dei Comuni del Rubicone, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- con L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", la Regione Emilia-Romagna ha approvato le misure per l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale;
- l'art. 7, comma 3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. n. 9/2013 ed obbligatoriamente di quella relativa ai sistemi informatici ed alle tecnologie dell'informazione come definiti dall'art.14 co. 28 del D. L.78/2010 convertito con la L.122/2010;
- in applicazione delle disposizioni di tale Legge regionale il Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 3 del 24.02.2014 ha proposto la modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Rubicone per la creazione dell'Unione il cui territorio, come ridefinito, coincide con il distretto sanitario e costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, ambito territoriale ottimale, cioè area territoriale adeguata per l'esercizio di una serie di funzioni individuate dalla legge stessa;
- successivamente alla suddetta deliberazione del Consiglio dell'Unione i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone hanno rispettivamente approvato, secondo le rispettive competenze e posizioni, l'ampliamento dell'Unione dei Comuni del Rubicone, già comprendente i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, ai Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone approvando, altresì, il testo del nuovo Statuto dell'Unione cui è stato attribuito il nome di Unione "Rubicone e Mare";
- ai fini e per gli effetti del medesimo art. 7, i Comuni appartenenti alla Unione Rubicone e Mare, con le rispettive deliberazioni di approvazione del nuovo Statuto ed il Comune di Borghi con deliberazione successiva, hanno individuato le funzioni da esercitare in forma associata attraverso l'Unione fra le quali quella relativa ai sistemi informatici ed alle tecnologie dell'informazione;

- la costituzione di un Servizio Unificato al quale affidare l'esercizio di tutte le funzioni relative ai sistemi informatici ed alle tecnologie dell'informazione oltre che a caratterizzarsi per flessibilità e snellezza operativa, consente l'esercizio delle funzioni associate in un ambito dimensionale ottimale capace di garantire significative economie di scala nel medio periodo;
- la configurazione giuridica alla quale si è fatto riferimento è il conferimento al Servizio unico della titolarità delle competenze in materia, in luogo dei Comuni che hanno costituito l'Unione, prevista dall'art. 30, comma 4, del T.U. n. 267/2000;
- le linee guida per la composizione del Servizio unico e le modalità di gestione delle funzioni, compiti ed attività trasferite sono state oggetto dell'attività di un apposito tavolo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 26 del 07.05.2014;
- gli artt. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione disciplinano il conferimento delle funzioni da gestire in forma associata, la sua durata e l'eventuale recesso;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

- 1) Oggetto della presente convenzione è la gestione associata da parte di tutti i Comuni che fanno parte dell'Unione Rubicone e Mare dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione secondo quanto previsto nella Legge Regionale 11/2004 ed in ottemperanza con quanto indicato dalla Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della "Community Network Emilia-Romagna", tramite la costituzione del Sistema Informatico Associato (di seguito SIA).
- 2) Il Sistema Informatico Associato (SIA) è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata dell'ICT nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, conformemente con il Modello di Amministrazione Digitale della Community Network Emilia-Romagna, garantendo all'unione di esercitare il proprio ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (o sistema a rete).

### **ART. 2 – IL SIA**

- 1) Fanno capo al SIA le seguenti attività:
  - Ideare, progettare, realizzare ed implementare specifici progetti ICT, siano essi di architettura o applicativi, locali o in coordinamento con il sistema regionale;
  - Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione;
  - Gestire la cooperazione e l'integrazione fra tutte le componenti del sistema informativo-informatico dell'Unione con il sistema informativo integrato regionale;
  - Indirizzare e supportare il dispiegamento delle soluzioni e dei servizi presso i comuni dell'Unione, garantendo la reale fruibilità ed accessibilità dei sistemi, nonché l'adeguata formazione agli utenti;
  - Sviluppare e coordinare processi di unificazione degli applicativi di back office a livello di Unione secondo gli standard della Community Network Emilia-Romagna, per una progressiva dismissione dei singoli applicativi comunali;

- Implementare, rendere fruibili e, ove direttamente interessato, mantenere aggiornate, le banche dati indipendenti ed autonome dell'Ente, oggetto di fruizione, comunicazione o scambio nell'esercizio di pubbliche funzioni, facilitandone dal punto di vista tecnico la interconnessione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- Fornire indirizzi per la realizzazione di iniziative e progetti di sviluppo per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, valorizzando le reti esistenti della PA e indirizzando l'utilizzo delle tecnologie emergenti;
- Coordinare le azioni tecnico-informatiche da mettere in atto presso i comuni e l'Unione al fine di garantire il rispetto delle indicazioni normative relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni e gestire le relative procedure (di configurazione, monitoraggio...);
- Rendere disponibili le informazioni relative all'effettivo dispiegamento ed esercizio dei servizi a fini di monitoraggio;
- Supportare l'esecuzione delle procedure atte ad ottenere le autorizzazioni degli enti proprietari delle strade per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stradale o nelle sue pertinenze, e proponendone le modalità più efficaci di gestione;
- Gestire il CED sovracomunale, coerentemente con quanto previsto dalle norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, con riferimento a quanto indicato al successivo art 3;
- Coordinare e indirizzare i Comuni in materia di Sistema Informativo Territoriale, come definito dal successivo articolo 4;
- Evolvere il portale web dell'Unione con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source, nel rispetto delle normative sulla trasparenza e l'anticorruzione;
- Supportare i Comuni con indirizzi e strumenti volti alla creazione di portali web, con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità;
- Espletare procedure uniche per l'acquisizione di forniture e servizi professionali, sfruttando le opportunità offerte dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e le convenzioni Consip ed IntercentER laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di acquisto;
- Gestire le attività di configurazione, installazione e conduzione delle reti LAN interne;
- Gestire le funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei propri Comuni;
- Effettuare la gestione applicativa dei sistemi di competenza, siano essi implementati in locale o in outsourcing;
- Fornire indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei Comuni di riferimento sui temi oggetto della presente convenzione;

- Il SIA può svolgere attività straordinarie e progetti speciali per singoli Comuni aderenti all'Unione che ne facciano richiesta, previa autorizzazione della Giunta dell'Unione, le cui spese sono a carico dell'ente richiedente, al di fuori dei criteri di riparto stabiliti dalla presente convenzione;
- 2) L'Unione identifica il responsabile del SIA, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'Unione Rubicone e Mare, in possesso dei necessari titoli di studio e requisiti di professionalità, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
- Coordinare le attività elencate al precedente comma 1;
  - Svolgere direttamente le specifiche attività di coordinamento ed ideazione progettuale, effettuare le scelte tecniche necessarie a garantire il corretto funzionamento dei sistemi e la corretta erogazione dei servizi, elaborare e proporre alla Giunta dell'Unione i piani strategici da approvare;
  - Amministrare il budget di spesa corrente disponibile;
  - Amministrare il budget investimenti programmati;
  - Rappresentare il punto di riferimento unico per l'Unione in ambito Community Network Emilia-Romagna.
  - Il responsabile del SIA è anche il responsabile del Gruppo tecnico di coordinamento, composto secondo quanto stabilito all'art. 9.
- 3) Tutte le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alla governance, al coordinamento, nonché all'ideazione progettuale a garanzia della coerenza complessiva delle azioni, possono essere affidate in outsourcing.

### **ART. 3- GESTIONE DEL CED SOVRACOMUNALE**

Il CED sovracomunale è una struttura fisica progettata ed allestita per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature ed infrastrutture informatiche ed i dati ivi contenuti, nella quale i singoli comuni hanno espressamente manifestato la volontà di far convergere i propri dati e le proprie applicazioni allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale;

Il CED sovracomunale, laddove strategico ed economicamente vantaggioso, ma comunque in ottemperanza con quanto previsto da norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, per semplificarne la gestione operativa, aumentarne l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza, può essere implementato in outsourcing presso Data Center in grado di corrispondere a tali esigenze, avendo attenzione a quanto disposto nella convenzione CN-ER e considerando in via prioritaria il consolidamento dei sistemi presso il Data Center regionale.

### **ART. 4 – COORDINAMENTO E INDIRIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE**

- 1) Le azioni da prevedersi riguardo al SIT sovra comunale dovranno avere come obiettivi principali:
- a. a) il consolidamento del patrimonio informativo territoriale;
  - b. b) l'incremento dell'utilizzo delle informazioni territoriali a livello di Unione;
  - c. c) Il rafforzamento del ruolo dell'Unione come interlocutore unico in materia di informazione territoriale.

2) In base ad un calendario definito dalla Giunta dell'Unione, gradualmente potranno essere trasferite altre attività, fra cui:

- d. a) utilizzo ed aggiornamento del Database Topografico Regionale relativamente ai livelli di competenza comunale;
- e. b) elaborazione e georeferenziazione di banche dati per arricchire il patrimonio informativo territoriale;
- f. c) gestione dell'attuazione di progetti regionali o nazionali in materia di informazioni territoriali

#### **ART. 5 – TRASVERSALITA' DEL SIA**

1) Le attività svolte dal SIA si configurano come trasversali rispetto ai diversi e specifici ambiti verticali di intervento che fanno capo all'Unione; conseguentemente gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento delle diverse funzioni verticali e la responsabilità della loro corretta implementazione sono in capo al SIA, mentre rimane in capo alla singola funzione la responsabilità dei contenuti e delle funzionalità tematiche.

2) Le modalità con cui i vari settori dell'Unione si avvalgono dei servizi del SIA debbono essere indicate anche nelle singole convenzioni di filiera.

#### **ART. 6 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA**

1) Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2) Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3) I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;

4) L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5) L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

6) L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

7) L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

#### **ART. 7 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1) Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 e seguenti della presente convenzione avviene con decorrenza 01.01.2015.

2) Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3) Per il corretto svolgimento delle attività i Comuni si impegnano a:

- garantire l'accesso dei tecnici dell'Unione ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogniqualvolta risulti necessario per il corretto espletamento del servizio;
- nominare un referente informatico, che funga da interfaccia unica tra il Comune e il SIA, e che farà parte del gruppo tecnico di coordinamenti di cui all'art 9.
- rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione nel rispetto della presente convenzione;
- collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio informatico;
- gestire ogni progetto informatico - telematico e/o di e-government attraverso il Servizio Informatico Associato.

4) In relazione alle materie di cui all'art. 2 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di competenza.

#### **ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE, DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1) L'Unione si avvale di personale proprio e di personale trasferito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 165/2001, dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi della presente convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale.

2) Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato dovrà avvenire nel rispetto della stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico e categoria economica di appartenenza.

3) L'Unione subentra, altresì, ai Comuni conferenti dalla data di cui all' art. 14, comma 1, nei rapporti di lavoro a tempo determinato eventualmente in essere e nei contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite.

4) I rispettivi organi dei Comuni e dell'Unione adottano tutti gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario dalla data prevista per il trasferimento delle funzioni o, qualora se ne determini la necessità per garantire l'effettiva attivazione del servizio entro la suddetta data, anche anteriormente, facendo ricorso, a seguito di specifici accordi con i rispettivi enti di appartenenza, a comandi temporanei.

5) Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

#### **ART. 9 – GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SIA**

1) Al fine di favorire l'attività del SIA e la sua aderenza alle problematiche tecniche delle varie realtà locali, è costituito un Gruppo di Coordinamento tecnico composto da referenti locali rappresentanti i Comuni facenti parte dell'Unione.

- 2) Il gruppo di coordinamento tecnico ha competenze esclusivamente consultive e di supporto al Responsabile del SIA nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2.
- 3) Il gruppo di coordinamento tecnico viene convocato dal Responsabile del SIA, il quale terrà conto anche delle richieste di convocazione provenienti dai singoli componenti il gruppo.
- 4) Il Responsabile del SIA è anche il responsabile del Gruppo tecnico di coordinamento.

#### **ART. 10 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

- 1) L'Unione utilizza risorse proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti secondo quanto previsto dai successivi commi di questo articolo.
- 2) I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
- 3) Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
- 4) Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dall'Unione nel rispetto dei seguenti criteri.
- 5) La spesa a carico dei Comuni viene ripartita come segue:
  - Il 40 %, in base ai residenti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
  - Il 60%, in base alle postazioni informatiche di ogni Comune rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente. Le postazioni dell'Unione Rubicone e Mare riconducibili a servizi in gestione associata solo da parte di alcuni enti verranno divise tra questi ultimi.
- 6) In via transitoria per l'anno 2015 ogni Comune trasferisce e finanzia l'importo totale di spese per la gestione del servizio dell'anno 2014.
- 7) Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale comandato; nei confronti di tali Enti si procederà a conseguente conguaglio.
- 8) E' possibile concordare nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio di suddivisione delle spese che faccia riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio
- 9) La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale
- 10) L'Unione delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 39 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione.
- 11) A tal fine l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
  - a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale , di norma, nel termine di due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione; L'ipotesi di bilancio annuale e pluriennale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale che assume l'impegno di iscrivere le somme di competenza nel proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale, quali trasferimenti da

effettuare all'Unione comunicando tale impegno all'Unione Rubicone e Mare. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa.

#### b) il rendiconto di gestione.

12) Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo potranno essere utilizzate in sede di destinazione dell'avanzo per specifici progetti o restituite agli enti conferenti.

13) I Comuni dovranno versare le quote di pertinenza trimestralmente, entro i primi quindici giorni del trimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

### **ART. 11 – SEDE**

- 1. La sede del servizio è nel Comune di Cesenatico. Sedi operative potranno essere stabilite sul territorio dei Comuni che costituiscono l'Unione.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti.

### **ART. 12 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1) L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi di proprietà dei Comuni che i Comuni conferenti hanno individuato quali sedi del servizio;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio del servizio conferito.

2) Il conferimento all'Unione dei locali, avviene a seguito dell'approvazione di appositi contratti fra l'Unione ed il Comune.

3) La gestione (in particolare le utenze) e la manutenzione ordinaria di tali immobili sono a carico del Comune proprietario qualora si tratti di porzioni di immobili che per la maggior parte rimangono nella disponibilità del Comune stesso.

4) La gestione (in particolare le utenze) e la manutenzione ordinaria sono a carico dell'Unione qualora si tratti di immobili completamente conferiti all'Unione dai Comuni o che l'Unione acquisisce da terzi per ubicarvi le sedi dei propri servizi. In tale ultimo caso anche le spese di acquisizione sono a carico dell'Unione.

5) Il conferimento all'Unione in uso dei beni mobili, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di specifici verbali di consegna sottoscritti dai rappresentanti delle parti interessate. L'Unione pertanto si configurerà come agente contabile a materia tenuto a presentare il conto di cui all'art. 233 del D.Lgs 267/2000 ai singoli enti conferenti i beni.

6) A seguito di appositi atti adottati dai competenti organi dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

7) La sostituzione a causa di obsolescenza, avaria o danneggiamento dei beni mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature conferiti dai Comuni è a carico dell'Unione che diventerà proprietaria dei beni acquistati.

8) Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per lo svolgimento esercizio del servizio conferito, dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività relative a tale servizio.

9) L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse al servizio conferito.

10) L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

11) In relazione alle coperture assicurative si precisa quanto segue:

- nel caso in cui gli Enti concedano in uso all'Unione immobili di loro proprietà, catastalmente identificabili, l'Unione provvederà a stipulare apposite coperture assicurative "all Risks" e per Responsabilità civile verso terzi.
- nel caso in cui gli Enti concedano in uso all'Unione porzioni di immobili non individuabili catastalmente, le suddette coperture rimangono a carico del proprietario.
- l'Unione inoltre si doterà di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera derivante agli assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Unione stessa o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario
- le assicurazioni dei mezzi di trasporto concessi in uso all'Unione dagli Enti rimangono a loro carico. Successivamente, a seguito di apposite comunicazioni, verranno rimborsate dall'Unione agli Enti proprietari dei mezzi e in seguito ripartite in base ai criteri stabiliti in convenzione.

### **ART. 13 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

1) L'Unione subentra alle convenzioni in essere o può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2) Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3) Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

### **ART. 14 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE**

1) Al fine di consentire una più efficace attività organizzativa finalizzata all'avvio della gestione associata dei servizi dal 01.01.2015, la decorrenza degli effetti della presente convenzione è fissata nella data della sua sottoscrizione.

- 2) La convenzione ha durata di indeterminata e comunque non inferiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. 21/2012 e dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione.
- 3) I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
- 4) Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

#### **ART. 15 – REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI- SCIoglimento DELLA UNIONE**

- 1) Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti che ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.R. n. 21/2012 è fissato in 5 anni, il singolo Comune che intenda recedere dalla presente convenzione deve dare comunicazione all'Unione dell'adozione della relativa deliberazione entro il mese di giugno. Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2) Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
- 3) Il Comune recedente e l'Unione assumono intese per la regolazione formale dei profili organizzativi e successori.
- 4) In caso di recesso dal servizio in oggetto, al Comune recedente è assicurata una dotazione di personale pari a quella conferita ed il personale già dipendente del Comune recedente gode di preferenza al fine del ritorno all'Amministrazione di provenienza. Tale personale riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula fermo restando il mantenimento del trattamento economico acquisito.
- 5) Tutti i beni immobili e mobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano nella disponibilità del Comune.
- 6) Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
- 7) In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto. Le Amministrazioni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di uno dei Comuni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

#### **ART. 16 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- 1) La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

#### **ART.17 – CONTROVERSIE**

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
- 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 18 – RINVIO**

1) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **ART. 19 – REGISTRAZIONE**

1) Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al D.P.R. 131/86

#### **ART. 20 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

1) Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore presso l'Unione dei Comuni del Rubicone, se esistenti o, in mancanza, quelli del Comune di maggiore dimensione demografica.

2) Fino all'approvazione ed alla esecutività dei Bilanci di Previsione 2015 da parte di tutti i Comuni, e comunque fino al 30/06/2015, i medesimi continuano a sostenere direttamente gli oneri del personale, le spese per acquisto di beni e servizi, per locazioni ed i trasferimenti, rappresentando tali spese compensazione contabile ai trasferimenti finanziari all'Unione, salvo conguaglio. Il responsabile del servizio dell'Unione subentrerà dal 1.01.2015 nella titolarità per l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa a valere sui bilanci degli Enti associati. Il personale attualmente impiegato nei servizi trasferiti verrà con la medesima decorrenza comandato funzionalmente all'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHI \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI CESENATICO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBETTOLA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI GATTEO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI LONGIANO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE RUBICONE E MARE \_\_\_\_\_